

**COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA**

**ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SUPPORTO IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI.**

**CIG Padre 9918847B79**

L'anno duemilaventitré (2023), in esecuzione della determina dirigenziale n. XXXX del XX/XX/2023

**TRA:**

il Dott. Ivan Cecchini, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo n. 1, Bellaria Igea Marina (RN), C.F. 00250950409, nella sua qualità di Direttore Amministrativo del Comune di Bellaria Igea Marina, di seguito nel proseguo denominato “il Comune”,

**E**

Il Sig. xxxxxxxxxxxx , C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, via/piazza xxxxxxxxxxxx n. xx, C.F./Partita Iva 02537350379, di seguito nel proseguo denominato “l’appaltatore”,

con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

**Art. 1. Oggetto**

1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell’operatore economico ed ai sensi dell’art. 54 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per la fornitura del servizio di assistenza educativa scolastica tramite l’intervento di operatori educativo-assistenziali per l’integrazione scolastica degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina ) e frequentanti le scuole (per l’infanzia, primarie e secondarie di I° e II grado) degli Istituti Comprensivi di Igea e di Bellaria, nonché della scuole dell’infanzia e nido comunali..

2. Il servizio sarà affidato dal Comune nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Ente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.

3. Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo elencata al successivo art. 4.

**Art. 2. Durata**

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in 4 (quattro) anni dalla stipula, ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l’importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.

2. Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto applicativo che non potrà comunque superare i 24 mesi dal termine dell’Accordo Quadro.

3. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

### **Art. 3. Contratti applicativi**

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà al Comune la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "applicativi" o "discendenti") con l'Appaltatore, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.

2. I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio.

Dal momento della stipula del contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.

3. Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall'art. 5 del presente Accordo; parimenti il Comune non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.

4. I contratti applicativi hanno di regola una durata pari ad anno scolastico, fatte salve le opzioni di contratto e proroga di sei mesi.

5. Le attività di cui all'Accordo quadro non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dall'Appaltatore.

6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

### **Art. 4. Condizioni generali**

1. L'Appaltatore, preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell'offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

2. L'Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.

3. Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei confronti dell'Appaltatore se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.

4. Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all'Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi.

5. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.

6. Per quanto riguarda l'esecuzione delle prestazioni, queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente accordo anche se non materialmente allegata:

- allegato 1: Progetto di gestione componente l'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione;

- allegato 2: Capitolato speciale d'onere;

- allegato 3: Schema di contratto applicativo ;
- allegato 4: Offerta economica presentata in sede di gara ;
- allegato 5: DUVRI ;
- allegato 6: protocollo legalità;

7. Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016 , dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile, dal d.lgs. n. 66/2017, dalla L.R. n. 26/2001 e dalla L. n. 104/1992 e da tutta l'altra normativa vigente in materia.

#### **Art. 5. Importo dell'Accordo**

1. L'importo dell'Accordo Quadro ammonta a € [REDACTED] ( \_\_\_\_\_/00), IVA esclusa. Il numero di ore corrispondente al predetto importo è quantificato in ragione del costo orario risultante dall'esito della procedura di gara.

2. In relazione all'effettivo fabbisogno di servizio che si manifesterà per ogni singolo anno scolastico, ricadente nel periodo di validità del presente Accordo, ed alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, la Stazione Appaltante potrà affidare contratti applicativi fino ad una soglia massima di € [REDACTED] + IVA.

3. La durata dell'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi -o più favorevoli -prezzi, patti e condizioni. Detta proroga potrà essere concessa per un massimo di mesi sei e fino a concorrenza di un valore massimo di servizio pari a € [REDACTED].

4. L'importo massimo di cui al precedente punto 2 rappresenta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106 c.1lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la soglia massima di modifica contrattuale attivabile dal RUP durante il periodo di efficacia. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dal Comune.

5. I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara, non sono ammessi accordi al rialzo per qualsiasi ragione. A base di contratto è posto il prezzo orario del servizio fissato in € XX quale prezzo ribassato sul prezzo a base d'asta di € 22,20, al netto di Iva. Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l'appalto si intende accettato dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e congruità, a proprio rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensiva e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.

6. L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ciascun anno scolastico di validità dell'appalto. La determinazione e la comunicazione alla Ditta aggiudicataria del monte ore annuale avverrà all'inizio di ogni anno scolastico a seguito della definizione delle esigenze dei bambini e degli alunni diversamente abili.

#### **Art. 6. Revisione prezzi**

1. Il prezzo unitario orario di intervento dell'educatore socio pedagogico, formulato in sede di gara, sarà soggetto alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall'ANAC. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta solo una volta a metà della durata dell'Accordo Quadro (cioè a 24 mesi dalla stipula), in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi, riferito al valore medio congiunturale dei 12 mesi antecedenti la revisione.

#### **Art.7. Rischi da interferenza e DUVRI**

1. Per le modalità di esecuzione del servizio, è stato redatto il DUVRI .

2. Si dà atto che, dalla valutazione effettuata nel DUVRI allegato alla documentazione di gara, gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi sono stati stimati pari a 0 (zero).

3. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi

#### **Art. 8. Pagamenti**

1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale cui si rinvia.

2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data protocollo fattura, riscontrata regolare.

3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune di Bellaria Igea Marina, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale per ogni anno scolastico, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di regolare esecuzione del contratto, previo rilascio del Documento unico di regolarità Contributiva.

#### **Art. 9 . Clausola sociale**

1. L'appaltatore si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola d'imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute.

#### **Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro

applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

#### **Art. 11. Cauzione**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di EURO \_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_\_) pari al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo, a mezzo .....

2. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'ultimo contratto applicativo stipulato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

3. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

4. Il Comune ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempimenti contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente a valere sui vari contratti applicativi.

5. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora le stazioni appaltanti abbiano dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

6. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di affidare servizi ulteriori fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 dell'art. 5, l'Appaltatore tenuto a reintegrare la cauzione proporzionalmente al valore dell'affidamento.

7. L'Appaltatore dovrà presentare copia del pagamento del premio annuale a dimostrazione della validità in corso della cauzione.

#### **Art. 12. Cessioni e subappalti**

1. Il presente accordo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità (art. 105 comma 1 del Codice).

2. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.

4. Per la natura del servizio, avendo una categoria unica e prevalente non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e l'affidatario deve eseguire la prestazione direttamente in misura prevalente e comunque in quota non inferiore al 80%. Il concorrente indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo la predetta attività. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Si da atto che l'appaltatore in sede di gara ha reso/ non ha reso la dichiarazione di subappalto. L'aggiudicatario e il subappaltatore

sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

5. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente e alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52. In ogni caso il Comune in caso di notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

6. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

7. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016.

#### **Art. 13 Responsabilità civile**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

2. L'appaltatore deve essere coperto da congrua polizza assicurativa RCT /RCO nei termini indicati dai contratti applicativi.

#### **Art. 14 Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti applicativi e del presente accordo quadro, il Comune potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore nelle modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'accordo quadro e /o contratto applicativo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Contratto applicativo e/o l'Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., il Comune può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli contratti applicativi nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione";

- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto applicativo , ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli contratti applicativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo . In tal caso l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e

#### **Art. 15 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i contratti applicativi dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

-quanto al Comune di Bellaria Igea Marina: [pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](mailto:pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it)

- quanto all'Appaltatore: .....

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

#### **Art. 16 Protocollo di legalità**

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bellaria Igea Marina e di impegnarsi a rispettarle e a farle rispettare.

#### **Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore**

1. Fatto salvo quanto previsto per le comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_.

#### **Art. 18 Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del presente contratto e dei contratti applicativi, tutte comprese, nessuna esclusa.

Si da atto che l'imposta di bollo e' stata assolta in forma virtuale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) DPR 642/1972, nell'importo di € \_\_\_\_\_ versata dalla ditta con F23 in data \_\_\_\_\_ a favore dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, presso

#### **Art. 19 Controversie - Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo e dei contratti applicativi che ne discenderanno saranno devolute al Tribunale di Rimini. Non è previsto arbitrato.

#### **Art. 20 Registrazione**

1. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

#### **Art. 21 Trattamento dei dati personali**

1. Le parti danno atto di avere proceduto contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo alla sottoscrizione di uno specifico "accordo" che regola il trattamento dei dati personali in conformità all'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto il legale rappresentante dell'appaltatore è designato Responsabile del trattamento di dati personali inerenti gli utenti del presente appalto.

2. Con la sottoscrizione dell'allegato Accordo , l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

3. Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente Accordo Quadro.

#### **Art. 22 Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti applicativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti applicativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti .

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dai contratti applicativi.

4. In quanto atto esecutivo dell'accordo quadro , valgono per il presente contratto, tutte le clausole, senza eccezione alcuna di cui all'accordo sottoscritto per cui, per quanto non espressamente modificato o integrato con il presente atto, rimangono pienamente valide ed efficaci tra le parti le clausole dell'accordo quadro.

In caso di contrasti, le previsioni dell'accordo prevalgono su quelle dei contratti applicativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto .

Il Comune

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)      (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art. 3 Contratti applicativi , Art. 5 Importo dell'Accordo, Art. 6 Revisione prezzi, Art. 9 Clausola sociale , Art. 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro , Art. 11 Cauzione, Art. 12 Responsabilità civile ,Art. 14 Risoluzione , Art. 16 Protocollo di legalità, Art. 17 Domicilio dell'Appaltatore , Art. 19 Controversie - Foro competente, Art. 22 Clausola finale

Il Comune

L'Appaltatore

(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)      (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)



**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI ALLEGATO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SUPPORTO IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA PER NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI.**

**CIG Padre 9918847B79**

**TRA:**

il Dott. Ivan Cecchini, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Bellaria Igea Marina nella sua qualità di Direttore di Amministrativo e Dirigente del settore Servizi alle Persone, domiciliato presso il Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo 1, Bellaria Igea Marina (Rn), C.F. Partita Iva 00250950409, di seguito nel proseguo denominato “ il Comune”,

**E**

Il Sig. xxxxxxxxxxxx , C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, via/piazza xxxxxxxxxxxxxxxx n. xx, C.F./Partita Iva ....., di seguito nel proseguo denominato “l’appaltatore”,

Premesso che:

a) tra le parti è in corso di sottoscrizione l’accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per la prestazione servizio di assistenza scolastica educativa tramite l’intervento di assistenti per l’autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 frequentanti i nidi e scuole dell'infanzia comunali, le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina,

Il servizio svolto implica da parte dell’Appaltatore il trattamento di dati personali raccolti e/o in possesso e/o comunque rientranti nella sfera del Titolare,

b) in particolare, i dati personali di cui alla lettera a) sono quelli relativi alle seguenti attività di trattamento:  
a. l’appaltatore tratta i dati di minori o adulti con disabilità e dei loro famigliari i quali fruiscono del servizio di servizio di assistenza scolastica educativa in base ai contratti discendenti per tutta la durata dell’accordo e dei singoli contratti .

b. Dati personali trattati: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Contatto telefonico, Copia documento di identità, Copia tessera sanitaria, DATI ANAGRAFICI: Nome e cognome, data e luogo nascita, sesso, residenza, Dati di contatto e comunicazione, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Età, , Indirizzo e-mail, Nazionalità

c. Dati particolari trattati:

1.. Disabilità 2. Eventuali provvedimenti di affido o adozione , 3. Stato di salute 4 Stato di salute - patologie attuali .

I Committenti sono legittimati al trattamento di tali tipologie di dati in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico.

d. Salvo che per i dati necessari al responsabile per dimostrare il corretto adempimento di obblighi di legge, tra cui quelli fiscali e tributari, che verranno conservati per tutto il periodo previsto dalle varie normative, nonché per quelli necessari al Responsabile per tutelare diritti propri, che verranno conservati per il periodo di anni 10 dalla cessazione del rapporto con il Titolare, tutti gli altri dati personali verranno trattati solo per la durata del rapporto contrattuale pendente con il Titolare. Al termine, tutti i dati personali verranno riconsegnati al titolare o definitivamente distrutti, a seconda della scelta che verrà dallo stesso comunicata al Responsabile ai sensi dell'art. 28, par. 3 lett. g) Reg. UE 2016/679.

c) Il Titolare del trattamento ha valutato che l'appaltatore presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

d) ai sensi della vigente normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "la "Normativa Privacy"), i Committenti come sopra rappresentati, ricoprono il ruolo di "Titolare del Trattamento" mentre l'appaltatore quello di "Responsabile del trattamento", come definito dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679 (in prosieguo anche "GDPR");

e) a mezzo del presente accordo, pertanto, le Parti intendono disciplinare il trattamento dei dati personali indicati alla lettera b) affidato dal Titolare al Fornitore quale Responsabile del trattamento nell'esecuzione dei Servizi di cui al Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Le Parti, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla fornitura dei Servizi di cui al Contratto, concordano che tali attività sono svolte dall'Appaltatore per conto del Committente quale Titolare del trattamento e che l'Appaltatore agisce in qualità di Responsabile di tale trattamento, ex art. 28 del GDPR.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura dei Servizi comporta il trattamento dei dati personali appartenenti alle categorie meglio descritte alla superiore lettera b), così come contrattualmente convenuto e meglio indicato dal Contratto, del quale il presente Atto costituisce appendice integrante, nonché come descritto nel seguito.

3. l'Appaltatore, in qualità di Responsabile, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti al fine di garantire la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati e si impegna a far tutto quanto possa occorrere per mantenere tali garanzie.

4. l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi che le disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 (in prosieguo anche "Codice"), come modificato dal D. Lgs. 101/18, pongono direttamente a carico del Responsabile del trattamento e pertanto a:

a) effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini

dell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, secondo le istruzioni qui contenute, nonché secondo le ulteriori istruzioni, modalità, procedure ed eventuali modulistiche via via indicate dal Titolare;

b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite dai titolari, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE o ad un'organizzazione internazionale, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione dei Titolari medesimi e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, ai Committenti; se detto trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE o ad un'organizzazione internazionale sia richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima di procedere al trattamento che implica tale trasferimento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

c) adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché di tutti i provvedimenti prescrittivi del Garante per la Protezione dei Dati Personali, se compatibili con il GDPR, in tema di sicurezza dei dati, di utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro, del ruolo degli amministratori di sistema, nonché ogni altro provvedimento possa essere ritenuto conferente con il ruolo assegnato al Responsabile, fino alla loro eventuale modifica, sostituzione ed abrogazione;

d) assistere i Committenti, per quanto di relativa competenza, nel garantire il rispetto degli obblighi incombenti sul Titolare del Trattamento in tema di sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR), di eventuale notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali (art. 33 GDPR) e, se del caso, di loro comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati (art. 35 GDPR) ed eventuale consultazione preventiva (art. 36 GDPR), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;

e) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto l'autorità del medesimo Appaltatore, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;

f) assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso; modalità di elaborazione, archiviazione, comunicazione e diffusione dei dati, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;

g) informare periodicamente il Titolare, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;

h) inviare al Titolare previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare, la documentazione

comprovante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy; in particolare mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR;

i) L'Appaltatore si impegna, in modo particolare, a consentire ai Committenti di effettuare accessi presso la propria sede (o sedi) dove si effettuano le attività di trattamento affidate dal Titolare al Responsabile, collaborando e contribuendo alle attività di revisione, e controllo comprese le ispezioni, realizzate direttamente dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. L'eventuale inadempimento a tale obbligo viene qualificato dalle parti fin da ora come grave inadempimento anche delle obbligazioni scaturenti dal "Contratto";

j) Informare immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

k) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali.

l) fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, in forza degli artt. dal 15 al 22 del GDPR o di altre disposizioni di legge nazionale o europea, i cui dati personali informazioni sono trattati in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, come pure in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché nel caso di qualsiasi controversia, sia di carattere civile, penale e amministrativo, avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;

m) su scelta del Titolare del trattamento, alla cessazione del Contratto e dopo che è terminata la prestazione dei Servizi che implicano il Trattamento:

a. restituire al medesimo tutti i dati personali correlati, oppure

b. provvedere alla loro cancellazione, anche nelle copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

n) garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;

5. i Committenti, come sopra rappresentati, autorizzano fin d'ora l'Appaltatore ad avvalersi di ulteriori/eventuali responsabili (in prosieguo anche "sub-responsabili") informando tempestivamente il Titolare, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Responsabile si impegna a che tali sub-responsabili posseggano competenze, conoscenze ed esperienze sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR. Il Responsabile si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con i sub-responsabili, a:

(i) Vincolarli al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività a questi ultimi affidate;

(ii) Prevedere in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.

(iii) Custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti da parte dei sub-responsabili e fornirne copia al Titolare, su sua richiesta;

(iv) assumere, come per legge, nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte dei sub-responsabili, soprattutto qualora costoro omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati,

Qualora i sub-responsabili del Trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-responsabili.

6. L'esecuzione delle attività di cui al presente accordo non origina alcun diritto del Responsabile a percepire compensi ulteriori rispetto a quanto previsto nel Contratto per i Servizi.

7. Il Responsabile si impegna a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero dei sub-responsabili), degli obblighi a suo carico in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

8. Alla cessazione per qualsiasi causa dei Servizi, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare: (i) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità dei Committenti, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

9. Il presente accordo aggiuntivo avrà valore fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'Accordo quadro e relativi contratti discendenti, salvo che per gli obblighi successivi alla cessazione del rapporto.

Atto letto confermato e sottoscritto.

**Ivan Cecchini (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)**

**L'Appaltatore, .....**

**..... (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21)**